

**GAETANO
MAURO DANZI**

CN = GAETANO
MAURO DANZI
C = IT

**TRIBUNALE CIVILE DI MATERA
PROCEDIMENTO CIVILE N.567/2023 R.G.
AVVISO 3° VENDITA IMMOBILIARE**

SENZA INCANTO CON MODALITA' SINCRONA MISTA

Il sottoscritto **Avv. Gaetano Mauro Danzi** (con Studio in Matera alla Via Lucana n.64 – tel. 0835-332292 / 329-6333801 – pec: studiolegaledanzi@pec.giuffre.it ; e.mail : avv.gaetanodanzi@gmail.com), professionista delegato e custode giudiziario nel procedimento civile n.567/2023 RG Tribunale di Matera, in forza di ordinanze del 04-06-2025 e del 09-10-2025 emessa dal Sig. Giudice Unico del Tribunale di Matera – Dott.ssa Valeria La Battaglia;

AVVISA

che **il giorno 12 GENNAIO 2027 - ore 15,00, nella Sala Aste Telematiche del Tribunale di Matera - 1° piano – Aula B, sita in Matera alla Via Aldo Moro, dinnanzi a sé, si procederà alla 3° VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ SINCRONA MISTA** del seguente bene immobile oggetto di esecuzione nel procedimento civile indicato in epigrafe:

LOTTO UNICO: quota intera della piena proprietà dell'abitazione sita in Stigliano (MT) al Vico II° Domenico Dechiara n.1, piano terra, censito in catasto al fg. 50, particella 1098 sub. 3, categoria A4, classe 6, consistenza 1 vano, superficie mq.38, rendita € 44,42.

Confini dell'immobile: particelle 1097, 572, 1158 , 1160, 1161 del foglio 50, Via Dechiara, Vico II° Domenico Dechiara.

Prezzo base d'asta = € 15.190,00

Offerta minima per la partecipazione all'asta = € 11.393,00

Offerta minima in aumento in caso di rilancio = € 304,00

Cauzione da versare non inferiore al 10% del prezzo offerto .

CONVOCA

le parti e gli offerenti davanti al Tribunale di Matera nel giorno e nell'ora innanzi fissati nel presente avviso di vendita per la deliberazione sull'offerta e per l'eventuale gara tra gli offerenti.

FISSA

agli interessati all'acquisto il termine sino al giorno 11-01-2027 – ore 12,00 per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 cpc.

PRECISA CHE :

- 1) Ai fini della migliore descrizione del predetto bene immobile si rinvia alla perizia di stima disponibile per la consultazione, come indicato alla lett. F) – Condizioni Generali di Vendita del presente avviso.
- 2) Il bene immobile innanzi indicato è di piena proprietà dei debitori esecutati.
- 3) Il bene immobile innanzi indicato è attualmente adibito ad abitazione ed è occupato da uno dei debitori; in caso di aggiudicazione o assegnazione, qualora l'aggiudicatario/assegnatario lo richieda, il custode giudiziario procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia ancora occupato dai debitori o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura, come indicato alla lett. F) – Condizioni Generali di Vendita del presente avviso.
- 4) Il bene immobile innanzi indicato, come attestato nella perizia di stima è conforme alla normativa edilizia, urbanistica; vi è una difformità catastale sanabile col pagamento di oneri di € 250,00.
- 5) Per la disciplina della vendita immobiliare rinvia alle indicazioni descritte alla lett. F) – Condizioni Generali di Vendita del presente avviso.

A - OPERAZIONI DI VENDITA

Le operazioni di vendita ed ogni attività propedeutica e correlata avverranno nelle forme della vendita sincrona mista di cui all'art. 22 D.M. 26-02-2015 n.32 che prevede la presentazione delle offerte di acquisto, sia su supporto analogico mediante deposito presso il professionista delegato, sia in modalità telematica, disponendo lo svolgimento della gara dinanzi al Professionista tra gli offerenti telematici che partecipano in via telematica e gli offerenti su supporto analogico che partecipano di persona o a mezzo di avvocato delegato.

Il gestore della vendita telematica sarà la società EDICOM FINANCE srl., con sede in Piazzetta Amleto Sartori n° 18 Padova (titolare del portale raggiungibile dal sito www.garavirtuale.it).

*

B - OFFERTE DI ACQUISTO CON MODALITA' ANALOGICA.

Le offerte di acquisto potranno essere presentate con modalità analogica (ossia con istanza cartacea), con la procedura appresso descritta.

*

--- 1) Le offerte di acquisto, corredate da una marca da bollo da € 16,00, dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio del Professionista Delegato, Avv. Gaetano Mauro Danzi (Via Lucana n.64 – Matera), entro le ore 12.00 del 11-01-2027, ossia il giorno precedente la data della vendita fissata per il 12-01-2027.

Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità, previa sua identificazione, di chi deposita materialmente l'offerta (che potrà essere presentata anche da persona diversa dall'offerente), il nome del Professionista Delegato e la data della vendita, nonché , a cura del soggetto ricevente, il giorno e l'ora del deposito. Nessun'altra indicazione (come il numero o il nome della procedura, il bene per cui è stata fatta l'offerta, l'ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta, pena l'esclusione dell'offerta di acquisto.

*

--- 2) Chiunque è ammesso a presentare l'offerta per l'acquisto dell'immobile pignorato, fatta eccezione per gli esecutati.

*

--- 3) L'offerta dovrà contenere: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio , stato civile, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria dell'offerente (o degli offerenti), cui andrà intestato l'immobile; non sarà possibile intestare immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta; l'offerente dovrà anche presentarsi il giorno fissato per la vendita dinanzi al Tribunale, personalmente o a mezzo di procuratore legale per persona da nominare, anche a norma dell'art. 579 ultimo comma c.p.c.

- Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge non offerente partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c. .

- Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare.

- Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di un altro soggetto, dovrà essere allegata la procura o l'atto di nomina che ne giustifichi i poteri, ovvero il certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri.

- Se l'offerente è una società, occorre indicarne i dati identificativi, inclusa la partita IVA e il codice fiscale (accludendone fotocopia), nonché allegare copia semplice della visura camerale della società, ovvero documentazione attestante i poteri del rappresentante della persona giuridica offerenti, risalente a non più di tre mesi prima.

*

--- 4) Nell'offerta inoltre dovranno essere indicati:

- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura (Tribunale di Matera);
- i dati identificativi della procedura (numero e anno);
- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta (lotto, foglio, particella, ecc.);
- a pena di inefficacia, il prezzo offerto che non potrà essere inferiore, sempre a pena di inefficacia, di oltre un quarto rispetto al valore d'asta indicato nel presente avviso;
- il tempo e il modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta, salvo in ogni caso il disposto dell'art. 572 cpc in tema di deliberazione dell'offerta;
- la dichiarazione di obbligarsi a pagare il saldo prezzo e gli oneri accessori entro 90 giorni dalla eventuale aggiudicazione;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia, dell'ordinanza di vendita e del presente avviso di vendita.
- Al momento dell'offerta, l'offerente dovrà dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale di Matera; in mancanza le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria.

*

--- 5) All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

copia del documento d'identità e del codice fiscale dell'offerente (o degli offerenti); originale della procura speciale o copia autentica della procura generale nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato; copia semplice della visura camerale della società ovvero documentazione attestante i poteri del rappresentante della persona giuridica offerenti, risalente a non più di tre mesi.

-- Se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento di identità e codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione o del versamento del prezzo); se l'offerente è in regime di separazione patrimoniale, dovrà allegare all'offerta o produrre al momento del saldo l'estratto dell'atto di matrimonio da cui risulti il regime di separazione patrimoniale.

-- Se l'offerente è minorenni o interdetto o inabilitato, si dovrà allegare copia del documento di identità e codice fiscale del soggetto offerente e di chi sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione.

-- Se l'offerente è una società o persona giuridica, dovrà essere allegato copia del documento da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri.

-- Se l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica; la procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

*

--- 6) All'offerta inoltre dovrà essere allegata la cauzione (di importo pari al 10% del prezzo offerto) mediante assegno circolare non trasferibile rilasciato da un Istituto di Credito a scelta dell'offerente ed intestato a: **procedimento civile n.567/2023 RG Tribunale Matera**.

Il suddetto assegno sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto, mentre in caso di mancata aggiudicazione gli assegni circolari depositati unitamente alle offerte verranno restituiti immediatamente dopo la gara a coloro che non saranno risultati aggiudicatari.

*

--- 7) L'offerta di acquisto presentata è irrevocabile sino alla data della vendita fissata, con le eccezioni previste dall'art.571 c.p.c. .

*

C - OFFERTE DI ACQUISTO CON MODALITÀ' TELEMATICA

Le offerte di acquisto potranno essere presentate anche con modalità telematica (ossia con istanza elettronica), con la procedura appresso descritta.

*

--- 1) L'offerta di acquisto dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 11-01-2027, ossia il giorno precedente la data della vendita fissata per il 12-01-2027.

Onde evitare l'incompleta presentazione dell'offerta telematica e della relativa documentazione allegata , che ne comporterebbe l'esclusione, è consigliabile iniziare il procedura con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine fissato.

L'offerente che intenda presentare offerta di acquisto o domanda di partecipazione all'incanto in forma telematica deve, ai sensi dell'art. 12 co. 4 D.M. 32/2015, trasmettere l'offerta mediante apposita "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica", che può essere richiesta al gestore della vendita telematica dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta e le cui credenziali di accesso sono rilasciate dal gestore stesso, previa identificazione del richiedente; in alternativa, l'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa, ai sensi dell'art. 12 co. 5 D.M. 32/2015, a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche se priva dei requisiti della "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica".

L'offerta va presentata col modulo web "Offerta Telematica" messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell'offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui é possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.garavirtuale.it.

Dal modulo web è scaricabile il "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica".

L'offerta di acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovranno essere inviati indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderanno depositati nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovvero, sia utilizzando un certificato di firma digitale incorso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art.12, comma 5 del D.M.n.32/2015.

In alternativa, l'offerente che intenda partecipare ad una vendita con tali modalità dovrà presentare l'offerta con modalità telematica, accedendo al Portale delle Vendite Pubbliche che si raggiunge alternativamente agli indirizzi:

www.pvp.giustizia.it

www.portalevenditepubbliche.giustizia.it

L'offerta dovrà essere trasmessa, ai sensi dell'art.12 D.M.31/2015 mediante apposita "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica", che può essere richiesta al gestore della vendita telematica dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta e le cui credenziali di accesso sono rilasciate dal gestore stesso, previa identificazione del richiedente.

In alternativa, l'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa ai sensi dell'art.12 – 5° D.M.32/2015, a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche se priva dei requisiti della "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica".

*

--- 2) L'offerta deve contenere le medesime notizie dell'offerta analogica come innanzi descritta alla lettera B); in particolare, ai sensi dell'art. 12 D.M. 32/2015, l'offerta telematica dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o partita iva (in caso di coniuge in regime di comunione o separazione legale, persona giuridica, minore, interdetto o inabilitato, si rinvia a quanto innanzi scritto al paragrafo B) n. 3);
- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura (Tribunale di Matera);
- l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- il numero o altro dato identificativo del lotto;
- la descrizione del bene (lotto, foglio, particella, ecc.);
- l'indicazione del referente della procedura (Avv. Gaetano Danzi);
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- il prezzo offerto, che a pena di inefficacia, non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base della presente asta; l'impegno a versare il saldo prezzo e le spese entro il termine non può essere superiore a 90 giorni dall'aggiudicazione; le modalità ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta, salvo in ogni caso quanto disposto dall' art.572 c.p.c. in tema di deliberazione sull'offerta;
- l'importo versato a titolo di cauzione mediante bonifico bancario;
- la data, l'orario ed il numero CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui al punto precedente (IBAN IT02A0326812000052914015770);
- l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni;
- l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni;
- il codice IBAN sul quale avverrà la restituzione mediante bonifico della cauzione per il caso di mancata aggiudicazione, dandosi atto sin da ora che il costo del bonifico verrà detratto dall' importo restituito;
- quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo ; in ogni caso deve

essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo "standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization".

*

--- 3) L'offerta deve essere corredata dalla stessa documentazione prevista per l'offerta analogica come innanzi descritta alla lettera B), oltre la prova del deposito della cauzione pari al 10% del prezzo offerto, che deve essere versata mediante l'accredito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del gestore acceso presso la Banca Sella Spa, avente le seguenti coordinate:

IBAN IT02A0326812000052914015770.

Tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto.

Ove l'offerta riguardi più lotti, potrà versarsi una sola cauzione.

Detto accredito deve avere luogo non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte offerte di acquisto; per ragioni di segretezza dell'offerta, il bonifico dovrà riportare, quale causale, esclusivamente la dicitura "cauzione", senza alcun riferimento alla procedura, al Tribunale, al professionista delegato né ad altro elemento che connoti la procedura.

Il mancato accredito del bonifico entro il suddetto termine determina l'invalidità dell'offerta.

Gli esiti della verifica dell'avvenuto versamento delle cauzioni, saranno comunicati all'operatore di sala d'asta o al professionista delegato non prima di 180 minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

Qualora il giorno fissato per la vendita telematica non dovesse essere riscontrato l'importo versato sul conto corrente intestato al gestore della vendita telematica secondo la predetta tempistica, l'offerta sarà considerata inammissibile.

In caso di mancata aggiudicazione all'esito della gara tra plurimi offerenti, l'importo versato a titolo di cauzione sarà restituito agli offerenti, al netto degli eventuali oneri bancari, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente utilizzato per il versamento della cauzione.

Il presentatore dell'offerta telematica deve inserire nell'offerta i dati identificativi del bonifico bancario con cui ha preventivamente proceduto al versamento della cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, nonché l'IBAN per la restituzione della stessa in caso di mancata aggiudicazione del bene posto in vendita.

-- L'offerente inoltre dovrà procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del D.P.R.447/2000.

Il bollo potrà essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, tramite il servizio "Pagamento di bolli digitali" presente sul Portale dei Servizi Telematici <https://pst.giustizia.it>, seguendo le istruzioni indicate nel "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica".

In particolare, una volta generata l'offerta sul portale delle vendite pubbliche, il presentatore dell'offerta dovrà richiedere al modulo web offerta telematica di essere reindirizzato al sistema dei pagamenti sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia e qui potrà compilare il form di pagamento ed effettuare il pagamento del bollo; la ricevuta di pagamento che verrà inviata tramite e.mail dovrà essere allegata all'offerta.

*

--- 4) L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Entro l'orario di scadenza previsto dovrà essere generata anche la ricevuta di consegna in caso di offerta telematica.

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine indicato, se è inferiore di oltre $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base d'asta innanzi indicato o se non viene prestata la cauzione nella misura sopra indicata.

Una volta trasmessa la busta digitale non sarà più possibile modificare o cancellare l'offerta d'asta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate con modalità riservate.

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile dei sistemi informativi, l'offerta dovrà essere presentata in tempo utile con modalità analogica, oppure a mezzo fax del Tribunale di Matera 0835.337835.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi non programmati, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita all'offerente che dovesse documentare la tempestiva presentazione dell'offerta.

*

--- 5) Il medesimo presentatore può far pervenire per lo stesso esperimento di vendita e per ogni singolo lotto l'offerta di un solo soggetto; dopo la prima, le altre offerte saranno dichiarate inammissibili.

La prima offerta è quella giunta, secondo la ricevuta di avvenuta consegna generata da parte del gestore dalla PEC del Ministero della Giustizia, in data e orario antecedente a tutte le altre presentate dallo stesso presentatore.

*

--- 6) Compilazione del modulo dell'offerta.

Nella compilazione del modulo dell'offerta si rinverranno n.6 passaggi preceduti dalle informative della privacy:

1° passaggio: di sola lettura, identificazione dei dati del lotto in vendita;

2° passaggio: inserimento di tutte le generalità ed i riferimenti dell'offerente;

3° passaggio: inserimento dei dati di tutti gli offerenti;

4° passaggio: indicazione dei titoli di partecipazione (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.), della quota ($\frac{1}{1}$, $\frac{1}{2}$ ecc.) del medesimo diritto con cui l'offerente intende acquistare. In tale maschera si devono inserire tutti i dati di tutti gli offerenti;

5° passaggio: indicazione del prezzo offerto, del termine di versamento della cauzione e degli estremi della cauzione (bonifico bancario) ed inserimento degli allegati in formato PDF;

6° passaggio: contenuto il riepilogo in cui vengono riportate tutte le sezioni compilate relative all'offerta telematica compilata, che sarà trasmessa per PEC. Il bollo deve essere inviato digitalmente.

Va precisato che:

- il file da inviare via pec al Ministero della Giustizia all'indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it si ottiene con la procedura di recupero offerta cliccando su "url per il recupero offerta telematica" ed inserendo la chiave unica accesso per il recupero offerta;

- il file "offerta finale" e' il seguente offerta xxxxxx.zip.p7m.

Pertanto, il contenuto della pec da inviare al Ministero della Giustizia:

1 - oggetto: Tribunale competente e numero procedura giudiziaria;

2 - allegati: offerta nel formato in precedenza descritto; ricevuta bonifico bancario; documento d'identità; codice fiscale; altri allegati; ricevute del bollo digitale (le istruzioni per il pagamento telematico del bollo sono reperibili al seguente indirizzo:

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/PagTel_Vademecum_bollo_digitale_WISP_v1.pdf .

*

--- 7) L'offerta di acquisto presentata è irrevocabile sino alla data della vendita fissata, con le eccezioni previste dall'art.571 c.p.c. .

*

--- 8) Per ogni ulteriore informazione più dettagliata sulla presentazione di offerte in forma telematica è possibile consultare il "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica" disponibile sul Portale dei Servizi Telematici su <https://pst.giustizia.it>

*

D - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VENDITA

- 1) L'offerta per la vendita telematica ritualmente depositata viene automaticamente decifrata non prima di 180 minuti e non oltre 120 minuti antecedenti l'orario fissato per le operazioni di vendita e quindi trasmessa al gestore incaricato della vendita.

Il gestore almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, invia all'indirizzo pec indicato nell'offerta, un invito a connettersi al proprio portale. Ulteriore invito a connettersi viene trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile indicato nell'offerta.

- 2) Il giorno 12-01-2027 alle ore 15,00 dinanzi al sottoscritto professionista delegato, nei locali del TRIBUNALE di MATERA, sito in Matera alla Via A. Moro - Piano 1° - aula "B" - Sala Aste Telematiche, con la partecipazione degli offerenti telematici che vi prenderanno parte on line collegati in remoto tramite la piattaforma del gestore della vendita e degli offerenti analogici che vi prenderanno parte comparando personalmente, o a mezzo di procuratore legale per persona da nominare anche a norma dell'art.579 ultimo co. c.p.c., saranno aperte le offerte criptate contenenti le domande di partecipazione per la vendita sincrona mista ed esaminate unitamente alle offerte analogiche.

Le buste saranno aperte dal Professionista Delegato ed inserite dal medesimo nel portale, così rendendole visibili a coloro che partecipano alla vendita con modalità telematiche.

*

- 3) IN CASO DI OFFERTA UNICA:

- se l'offerta è pari o superiore al prezzo base d'asta si procederà all'aggiudicazione in favore dell'unico offerente;

- se l'offerta è inferiore al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un $\frac{1}{4}$ si procederà all'aggiudicazione SALVO CHE: 1. Il professionista delegato ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita; 2. siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;

- se l'offerta è pari o superiore ad $\frac{1}{4}$ del prezzo base d'asta si procederà all'aggiudicazione all'unico offerente; qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c

4) IN CASO DI PLURALITÀ DI OFFERTE:

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara con partecipazione degli offerenti telematici che vi prenderanno parte in via telematica e degli offerenti analogici che vi prenderanno parte comparando personalmente, sulla base della offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rilancio minimo, come determinato nell'avviso di vendita.

I rilanci effettuati in via telematica dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano personalmente alle operazioni di vendita così come i rilanci effettuati da questi ultimi dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili ai partecipanti in via telematica.

Il termine di due minuti per il rilancio decorrerà dal momento indicato dal professionista, previo accertamento della visibilità per tutti i partecipanti della precedente offerta.

E' rimessa al professionista la valutazione dell'ordine con il quale i rilanci vengono effettuati. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il professionista delegato dispone l'aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto l'offerta più vantaggiosa (nell'individuare la offerta più vantaggiosa, si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di prezzo, sarà prescelta quella cui sia allegata la cauzione di maggiore entità, in caso di parità della cauzione l'offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve tempo possibile, nel caso sia indicato lo stesso termine di pagamento sarà scelto l'offerente che per primo avrà depositato la busta).

Quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, la offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il bene è senz'altro aggiudicato.

Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato al miglior offerente.

Analoghe misure sono stabilite per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato.

- 5) In caso di infruttuoso esperimento della prima vendita alle condizioni sopra indicate e in mancanza di istanze di assegnazione, il professionista provvederà:

1. a fissare seduta stante la nuova vendita emettendo il relativo avviso con ribasso del prezzo in misura pari ad $\frac{1}{4}$;
2. a fissare, nello stesso verbale, un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 per le eventuali successive vendite con ribasso;
3. a precisare che l'offerta minima potrà essere inferiore di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base così come ridotto; a predisporre l'avviso della seconda vendita così stabilita;
4. ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività sopra descritte;
5. in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita al prezzo - base già ribassato o in presenza di offerte inferiori di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo di $\frac{1}{4}$ rispetto all'ultimo prezzo già ribassato;
6. a fissare un nuovo esperimento di vendita nei termini già descritti;
7. a predisporre l'avviso della terza vendita così stabilita;
8. ad effettuare, anche per questo terzo esperimento di vendita, tutte le attività sopra descritte;
9. in caso di infruttuoso esperimento anche della terza vendita, a rimettere gli atti al Giudice, unitamente ad una relazione descrittiva di tutta l'attività compiuta sia dal custode (con specifica indicazione dello stato dell'immobile - se libero o occupato, delle condizioni dell'immobile, del contesto in cui si trova, degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate), che dal delegato, specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita, illustrando analiticamente le spese sostenute, riferendo altresì in ordine alle determinazioni del creditore precedente e dei creditori intervenuti titolati in ordine al prosieguo della procedura, nonché ogni ulteriore circostanza utile ai fini della decisione relativa alla prosecuzione della procedura da parte del Giudice;
10. il professionista quindi, nel corso delle deleghe, di durata pari a 18 mesi, salvo proroghe richieste ed autorizzate, avrà cura di effettuare tre esperimenti di vendita. Il mancato rispetto di tale prescrizione, se non dovuto a causa non imputabile, costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto secondo quanto disposto dall'art. 179 ter, co. terzo, disp. att. c.p.c.;
11. a segnalare nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese la ridetta circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da parte del giudice dei necessari provvedimenti per la continuazione delle attività di vendita;
12. nell'ipotesi di vendita di più lotti, a cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e 163 disp. att. c.p.c. ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al Giudice. Le spese della procedura relative

a tutti gli ausiliari, saranno valutate prudenzialmente, tenuto conto per onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento del D.P. 55/2014 ovvero delle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione;

13. in caso di richieste di sospensione della vendita inoltrate direttamente al professionista delegato, questi ne deve riferire senza indugio al Giudice, e, in caso di impossibilità ovvero di mancanza, per qualsiasi motivo, di un provvedimento di sospensione del Giudice, procederà ugualmente all'esperimento della vendita;

14. nell'ipotesi di rinuncia agli atti esecutivi ex art. 629 c.p.c. il Professionista interromperà le operazioni di vendita trasmettendo al Giudice gli atti solamente se tali dichiarazioni provengano da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, previa verifica in tal senso sulla base degli atti in suo possesso;

15. poiché le offerte sono irrevocabili, alla vendita senza incanto il Professionista procederà anche se alla data fissata per tale incombenza nessuno degli offerenti sia presente materialmente o rinunci; in tal caso, non potendosi far luogo alla gara, comunicherà al maggior offerente l'avvenuta aggiudicazione.

*

E - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

---- Successivamente alle operazioni di vendita così come fin qui descritte e determinate, il Professionista Delegato, provvederà:

- a disporre la restituzione delle cauzioni prestate dagli offerenti che non si siano resi aggiudicatari dei beni venduti ed a depositare la cauzione dell'aggiudicatario sul conto della procedura;
- a ricevere la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;
- a comunicare all'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sui conti della procedura;
- ad acquisire visure ipocatastali aggiornate dell'immobile aggiudicato;
- a comunicare immediatamente all'aggiudicatario le modalità di versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento dell'immobile gravanti sullo stesso;
- a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. contestualmente fissando la nuova vendita;
- ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 secondo comma c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);
- in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di 15 gg dall'aggiudicazione), a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà

considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;

- ad effettuare se del caso la denuncia di cui all'art. 59 del d. lgs. n. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;
- a predisporre la bozza del decreto di trasferimento trasmettendolo, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emissione, richiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione quando siano stati aggiudicati tutti i lotti;
- se il versamento del saldo prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto;
- ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 terzo comma c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole (pignoramenti e sequestri conservativi) conseguenti al decreto di trasferimento, anche richiedendo le necessarie copie dell'originale del decreto di trasferimento e dell'ordine di cancellazione dei gravami;
- a trasmettere all'aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;
- ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c. ad ogni altro incombenza, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene.

*

---- Successivamente alle operazioni di vendita così come fin qui descritte e determinate, l'aggiudicatario dovrà:

- a) Dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale di Matera; in mancanza le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria.
- b) Versare il saldo prezzo, nonché degli oneri fiscali derivanti dalla vendita, della metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché delle relative spese generali e delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento poste a carico dell'aggiudicatario, nella misura forfettaria pari al 15% del prezzo di aggiudicazione, nel termine indicato in offerta, ed in ogni caso, entro 90 giorni dall'aggiudicazione.
- c) Nel caso detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura che gli verrà comunicata dal professionista delegato entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, atteso che quanto pagato verrà imputato prima alle spese e poi in conto prezzo di

aggiudicazione, salvo restituzione di eventuale eccedenza all'esito del rendiconto degli esborsi effettivi.

- d) Il saldo del prezzo di aggiudicazione e le spese conseguenti al trasferimento dovranno essere versati dall'aggiudicatario sul c/c intestato al procedimento civile n.567/2023 RG Tribunale di Matera ed aperto presso la Banca Nazionale del Lavoro presente all'interno del Tribunale di Matera, il cui IBAN sarà comunicato per tempo; la ricevuta del predetto versamento quindi dovrà essere depositata presso lo studio del professionista delegato entro il termine stabilito per il saldo del prezzo di aggiudicazione (90 giorni).

- e) In caso di inadempimento, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario e pronunciata la perdita della cauzione che sarà incamerata dalla procedura.

- f) Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del Professionista Delegato, potrà concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.

Se l'immobile viene aggiudicato a un creditore ipotecario e l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il Professionista Delegato potrà limitare il versamento del prezzo a quella parte occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

- g) Nel caso di procuratore legale, cioè avvocato, che abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

- h) Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, richiamato dal D.P.R. n. 7 del 1976, ovvero ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub l); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'Istituto di credito.

- i) Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e di ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto.

Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice, inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di euro _____ da parte di _____ a fronte del contratto di mutuo a rogito _____ del _____ rep. _____ e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c. è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura.

*

---- Ultimati gli adempimenti per il trasferimento dell'immobile l'eventuale residuo del deposito per spese sarà restituito all'acquirente su istanza di quest'ultimo.

*

F - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1°) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.
- 2°) La vendita è fatta a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
- 3°) La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti o altro alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dai debitori, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e/o comunque non evidenziati in perizia, nonché qualunque altra difformità o vizio anche rispetto allo stato dell'immobile al momento dell'accesso da parte dell'aggiudicatario per la visita, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
- 4°) Gli immobili pignorati vengono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore, che deve intendersi qui richiamata e trascritta per intero; l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega alle vendite, presso il sottoscritto professionista delegato, nonché sui seguenti siti internet: www.asteamnunci.it ; www.asteavvisi.it ; www.rivistaastegiudiziarie.it ; sul canale telematico e web Tv www.canaleaste.it ;

sul sito ufficiale del Tribunale www.tribunalematera.it ; sul portale delle vendite pubbliche www.pvp.giustizia.it .

- 5°) In ordine alla regolarità catastale, edilizia e urbanistica degli immobili si richiamano le indicazioni e gli accertamenti contenuti nell'elaborato peritale; eventuali oneri per la regolarizzazione catastale, edilizia e urbanistica sono interamente a carico degli acquirenti ed i relativi costi sono stati già detratti dal valore di stima; in ogni caso l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 17, comma quinto ed all'art.40, comma sesto, della Legge n.47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 6°) Per gli immobili eventualmente realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

- 7°) Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni di pignoramenti e sequestri, che, se esistenti al momento della vendita, saranno cancellati a cura e spese della procedura.

- 8°) Trattandosi di vendita forzata e non di vendita negoziale, non risulta allegata la certificazione energetica prevista dal D.Lgs. n.192/2005 e successive modifiche, né il relativo attestato. Gli eventuali costi relativi alla acquisizione della certificazione energetica (ACE) di cui al D.Lgs 192/2005 – come modificato dal D.Lgs 3 marzo 2011 entrato in vigore il 29 marzo 2011 (in attuazione della Direttiva Comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) sono a carico dell'aggiudicatario.

- 9°) Tutte le spese relative all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita, sono a carico dell'aggiudicatario e saranno allo stesso comunicate tempestivamente. Tali spese dovranno essere versate dall'aggiudicatario nel termine previsto per il saldo del prezzo di aggiudicazione (90 giorni).

- 10°) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri a favore ed a carico dell'aggiudicatario decorreranno dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni caso non prima del versamento dell'intero prezzo e dell'importo delle spese e degli oneri conseguenti al trasferimento che il D.M. 15/10/2015 n.227 pone a carico dell'aggiudicatario.

- 11°) Se occupato dai debitori o da terzi senza titolo, qualora l'aggiudicatario/assegnatario lo richieda, la liberazione degli immobili sarà effettuata a cura del custode giudiziario (Avv. Gaetano Danzi) ai sensi dell'art.560 c.p.c. con spese a carico della procedura e senza alcun onere per l'aggiudicatario / assegnatario.

- 12°) Essendo le operazioni di vendita delegate ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., tutte le attività previste dagli artt. 571 e seguenti c.p.c. saranno eseguite dal Professionista Delegato Avv. Gaetano Danzi presso il proprio studio sito in Matera alla Via Lucana n. 64, fatta eccezione per le operazioni di vendita di cui all'art. 572 c.p.c. che si svolgeranno presso la sala aste del Tribunale di Matera.

- 13°) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si applicano le ordinanze di vendita del 4-6-2025 e del 9-10-2025 e le vigenti norme di legge, cui si fa espresso rinvio.

*

G - PUBBLICITA' LEGALE

Il presente avviso di vendita sarà reso pubblico mediante i seguenti adempimenti:

- 1) Pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale almeno 45 giorni prima della udienza di vendita (pubblicazione che sostituirà la pubblicazione dell'avviso di vendita sull'albo del Tribunale).
- 2) Pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internet ufficiale del Tribunale www.tribunale.matera.it e sul sito www.asteannunci.it iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 30/09/09 già predisposto per interoperare con il portale vendite del Ministero di Giustizia previsto dal DM 31/10/2006 e secondo le modalità operative per la trasmissione dei dati e informazioni minime da pubblicare sui siti fornite dal DGSIA, ed i relativi applicativi correlati, nonché sul sito internet www.asteavvisi.it iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 20/06/11. La pubblicazione dovrà avvenire almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;
- 3) Pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internet/web TV www.canaleaste.it iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 13/03/12 almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto nella sezione dedicata alle vendite giudiziarie del Tribunale di Matera.
- 4) Pubblicazione sul quindicinale a diffusione Nazionale "Rivista Aste Giudiziarie".
- 5) Invio dell'estratto, attraverso il servizio postal target, ai residenti nelle adiacenze dell'immobile staggito.
- 6) Pubblicazione degli avvisi di vendita sui principali siti Internet immobiliari privati (Es. casa.it; e-bay annunci; seconda mano; idealista.it; bakeka.it; tramite il servizio Gestionale Aste.
- 7) Pubblicazione di un estratto dell'ordinanza di vendita, per una sola volta, sul quotidiano almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.
- 8) L'avviso sarà altresì comunicato almeno 45 giorni prima della vendita ai creditori iscritti non comparsi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.569 c.p.c., nonché ai creditori costituiti e ai debitori.

*

Ulteriori informazioni saranno date dal Professionista Delegato e Custode Giudiziario - Avv. Gaetano Mauro Danzi – tel. 0835-332292 / 329-6333801 – pec: studiolegaledanzi@pec.giuffre.it; e.mail : avv.gaetanodanzi@gmail.com

Per il supporto tecnico durante le fasi di registrazione e di partecipazione è inoltre possibile ricevere assistenza contattando il gestore tecnico Edicom Finance srl ai seguenti recapiti, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17: sede di Mestre 041/5369911 – 041/5361923; sede di Palermo 091/7308290 – 091/6261372; sede di Matera 0835/1979370; email venditetelematiche@edicomsrl.it – info@garavirtuale.it.

MATERA 21-09-2026

**IL PROFESSIONISTA DELEGATO
AVV. GAETANO MAURO DANZI**